

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
WELAIKA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO CORSO UMBRIA 25

Numero REA: TO - 1121353

Codice fiscale: 10300060018

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene chiusa essendo le ore 14.45 (quattordici e quarantacinque).

Le spese del presente atto, relative e conseguenti sono a carico della società cooperativa.

Per la registrazione si chiedono le agevolazioni ai sensi del Decreto Legislativo 112/2017 e sue modifiche ed integrazioni .

Il comparente informato circa la finalità, la natura e le conseguenze del trattamento dei suoi dati personali consente, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR il trattamento dei suoi dati personali per le finalità della redazione e della conservazione del presente atto e conferma essere state dallo stesso Notaio rispettate tutte le prescrizioni di cui all'articolo 9 del Decreto sopra citato.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in parte dattiloscritto da persona fida e per il resto scritto a mano da me su pagine intere tre e linee venti della quarta pagina di un foglio che leggo al comparente che lo approva e con me lo firma, ad ore 14.45 (quattordici e quarantacinque).

In originale firmato: Andrea Sartori - Francesco Terrone Notaio. Allegato B) all'atto 26855-21836 di repertorio rogito notaio Francesco TERRONE

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione - Denominazione e sede.

È costituita, ai sensi della normativa vigente, la società cooperativa a mutualità prevalente denominata: "SOCIETA' COOPERATIVA weLaika"

siglabile anche in "weLaika".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Torino; potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali nei modi e termini di legge.

Art. 2 - Durata.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 ma potrà essere prorogata anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO SOCIALE

Art. 3 - Scopo Mutualistico.

Lo scopo che i Soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i Soci Cooperatori.

La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito

regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. A tal proposito è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 4 - Oggetto Sociale.

La Cooperativa, per la realizzazione dell'interesse generale e dello scopo mutualistico, dà vita a un laboratorio aperto alle diverse potenzialità dell'uso sociale e creativo dei nuovi media, una factory informatica aperta ed altamente qualificata in grado di sviluppare progetti tecnologici incentrati principalmente sui seguenti obiettivi operativi:

- innovare le interfacce uomo-macchina e centrarle sull'esperienza dell'utente finale;
- massimizzare il valore della comunicazione e della socialità su web, facendo ampio uso di dispositivi e tecnologie innovative, con particolare attenzione al mondo mobile;
- realizzare, diffondere e promuovere strumenti, software e pratiche libere e legate alla cultura dell'open-source;
- educare all'uso degli strumenti sviluppati per puntare a ridurre il digital-divide non solo sotto l'aspetto tecnologico ma anche dal punto di vista culturale.

La factory trae origine dall'esperienza in campo educativo dell'associazione Amos, nata nel 1999 per promuovere e sostenere l'inclusione democratica attraverso progetti di educazione ai valori e alla prassi che fondano la cultura della cittadinanza attiva. Tali valori rappresentano l'orizzonte della Cooperativa stessa, e verranno attivamente promossi e ricercati nel corso

delle progettualità, nella convinzione che attorno ai linguaggi, alle nuove tecnologie e all'uso performativo dei media, esistano reali condizioni per moltiplicare spazi di democrazia.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà depositare un marchio qualificante e personalizzante la propria missione e potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, partecipando anche a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

In particolare, a titolo di esempio, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- produzione ed edizione di software;
- consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- gestione di strutture informatizzate e altre attività dei servizi connesse alle tecnologie dell'informatica;
- elaborazione dei dati, hosting e attività connesse;
- sviluppo di portali web;
- attività dei disegnatori grafici di pagine web;
- altre attività dei disegnatori grafici.
- lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;
- attività degli studi di ingegneria ed altri studi tecnici;
- ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche;
- servizi di istruzione e formazione culturale;
- attività media-attive per la tutela degli interessi e dei diritti del

cittadino;

- attività media-attive che perseguono fini culturali;
- attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- produzione, post-produzione e distribuzione di video e altre attività connesse alle telecomunicazioni;
- riparazione e manutenzione di computer e periferiche.
- pubblicazione di mailing list;

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fideiussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;
- realizzare corsi di istruzione e addestramento professionale, dotandosi di tutte le autorizzazioni e strumenti necessari;
- partecipare a pubblici appalti inerenti all'oggetto sociale;
- aderire ad Enti o Federazioni per meglio sviluppare la propria immagine e tutelare la propria produzione;

- aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 comma septies C.C..

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci Cooperatori.

Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori attinenti all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del Socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere ammessi a Soci Cooperatori i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei Soci preesistenti.

Non possono essere Soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano gli aspiranti Soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 - Soci Cooperatori in categoria speciale.

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi Soci Cooperatori in una categoria speciale (in appresso indicati "Soci Speciali") in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I Soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare il 30% (trenta per cento) del numero totale dei Soci Cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci Speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci Speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché

parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio Speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- il valore nominale della quota che il Socio Speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello previsto per i Soci Cooperatori.

Ai Soci Speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai Soci Cooperatori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai Soci Speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle Assemblee convocate per l'approvazione del Bilancio.

Il Socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I Soci Speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I Soci Speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I Soci Speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento che, in ogni caso, non può eccedere la durata prevista dalla legge, il Socio Speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio Cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio Speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 - Domanda di Ammissione.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda per iscritto all'Organo Amministrativo che dovrà indicare:

- a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, domicilio e

codice fiscale;

b) l'impegno a versare la quota sociale, anche ratealmente, determinata in conformità del disposto contenuto nell'art. 2525 del Codice Civile ed altre eventuali norme;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;

d) l'ammontare del Capitale Sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente, nonché di attenersi al presente Statuto ed i Regolamenti Interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli Organi Sociali.

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 45 del presente Statuto.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) relativi alle Persone Fisiche, la domanda di ammissione delle Persone Giuridiche, Società, Associazioni od Enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;

- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'Organo Sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro 60 (sessanta)

giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per i versamenti del Capitale Sociale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a Soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli Amministratori devono convocare l'Assemblea straordinaria per la modificazione dello Statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci dopo che l'Assemblea abbia proceduto alla modificazione dello Statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli Amministratori devono motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante Socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di Bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 8 - Versamento Quota Sociale.

Ottenuta l'ammissione, il Socio deve sottoscrivere la quota sociale dichiarata nella domanda di ammissione, il cui importo del valore nominale potrà oscillare da un minimo di euro 25,00 (venticinque/00) al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.

Il nuovo Socio deve versare, oltre l'importo della quota nei limiti fissati nell'art. 24 del presente Statuto:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- la tassa di ammissione, eventualmente deliberata dall'Organo Amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

Il versamento della quota sottoscritta deve essere effettuato con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo nella delibera di ammissione.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura, previo consenso degli Amministratori.

La qualità di Socio risulterà esclusivamente dal Libro dei Soci.

Art. 9 - Diritti e Doveri.

I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i Libri Sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I Soci sono obbligati:

- a) ad effettuare i versamenti previsti dal precedente articolo 7;
- b) della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- c) del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta degli Amministratori;
- d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa;
- e) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa, a mezzo raccomandata a mano purché controfirmata per ricevimento e conservata in copia, o a mezzo PEC.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si può perdere:

- 1) se il Socio è persona fisica: per recesso, esclusione o per causa di morte.
- 2) se il Socio è Persona Giuridica: per recesso, esclusione, procedure concorsuali, scioglimento o liquidazione.

Art. 11 - Recesso del Socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento

degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa, a mezzo raccomandata a mano purché controfirmata per ricevimento e conservata in copia, o a mezzo PEC. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso.

Per i rapporti mutualistici tra Socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo Amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Art. 12 - Esclusione.

L'esclusione del Socio è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei casi previsti dalla legge.

Inoltre l'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione del Socio quando il medesimo:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dalle norme professionali dell'Albo di appartenenza, dallo

Statuto, dai Regolamenti Interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

c) non osservi il presente Statuto, i Regolamenti Interni, le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e degli altri Organi Sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo, anche dopo l'intimazione da parte degli Organi Sociali competenti, con termine di almeno 30 (trenta) giorni;

e) svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali della Cooperativa;

f) in qualunque modo arrechi danni gravi all'immagine, al patrimonio, ai servizi e alle strutture della Cooperativa;

g) il cui rapporto mutualistico venga a cessare;

h) che assuma comportamenti penalmente rilevabili e/o rilevati in quanto incompatibili con l'attività svolta dalla Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Resta inteso che eventuali automatismi procedurali riferiti all'immediata esclusione del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro, senza le opportune motivazioni da parte dell'Organo Amministrativo, non possono considerarsi legittimi. Salvi i casi di oggettiva impossibilità di ricostituire il

rapporto di lavoro (dimissioni del socio, giustificato motivo soggettivo, cosiddetta clausola sociale) sarà facoltà dell'organo amministrativo adottare il provvedimento di esclusione dopo aver assicurato al socio un periodo minimo di permanenza che consenta il rispetto delle regole mutualistiche.

Art. 13 - Decisioni in materia di Recesso ed Esclusione - Opposizione.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa, a mezzo raccomandata a mano purché controfirmata per ricevimento e conservata in copia, o a mezzo PEC.

In caso di opposizione ai menzionati provvedimenti, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, si potrà fare ricorso alle procedure arbitrali ai sensi del successivo art. 45.

Art. 14 - Liquidazione.

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno o ridotta in proporzione alle perdite imputabili al Capitale Sociale sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, si è verificato e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 - Morte del Socio.

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto possono

richiedere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Spetta all'Organo Amministrativo deliberare la eventuale continuazione del rapporto sociale con gli eredi, purché abbiano i requisiti per l'ammissione e purché, pena la decadenza, propongano domanda di ammissione entro 90 (novanta) giorni dal giorno del decesso, delegando, in caso di pluralità di successori, un solo rappresentante.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per 1 (uno) anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - Soci Sovventori.

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I Soci Sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci Sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da Soci Cooperatori.

Art. 18 - Conferimenti dei Soci Sovventori.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 19 - Acquisto della Qualità di Socio Sovventore.

L'emissione delle azioni destinate ai Soci Sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei Soci Cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai Soci Cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il Socio Sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del Socio Sovventore è deliberata dall'Organo Amministrativo.

Art. 20 - Diritti dei Soci Sovventori.

A ciascun Socio Sovventore non potranno essere attribuiti più di 5 (cinque) voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il Socio Cooperatore sia anche Socio Sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito Libro da almeno 90 (novanta) giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci Sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei Soci Sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il Capitale dei Soci Sovventori sarà ridotto dopo quello dei Soci Cooperatori.

Art. 21 - Obblighi dei Soci Sovventori.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai Soci Sovventori

si applicano le disposizioni dettate per i Soci Cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I Soci Sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento;
- 2) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti della Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 - Trasferimento delle Azioni dei Soci Sovventori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea dei Soci in sede di emissione dei Titoli, le Azioni dei Soci Sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dell'Organo Amministrativo.

Art. 23 - Recesso dei Soci Sovventori.

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai Soci Sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 7 lettera d), art. 19.

In questo caso, come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 27 del presente Statuto.

Nel caso di liquidazione della Cooperativa, le Azioni dei Soci Sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei Soci Cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 24 - Patrimonio.

Il Patrimonio Sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai Soci rappresentati da quote di importo variabile, come previsto dall'articolo 8 del presente Statuto;
- b) dalle azioni dei Soci Sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00 (euro cinquecento/00), destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 18 del presente Statuto;
- c) dalla Riserva Legale formata con gli utili di cui all'articolo 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti od esclusi ed agli Eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente articolo 9;
- e) da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla Cooperativa a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- f) da ogni altro fondo di Riserva costituito dall'Assemblea.

Art. 25 - Caratteristica delle Quote.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il Socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa

autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al Socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può opporvisi ai sensi del successivo art. 45.

Art. 26 - Ristorni.

I ristorni, disciplinati dall'art. 2545-sexies, c.c., costituiscono un istituto peculiare nella disciplina della società cooperativa, attraverso il quale il socio vede tradotto in termini monetari il vantaggio mutualistico conseguito con la partecipazione all'attività dell'impresa.

Il ristorno ai soci cooperatori potrà essere erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno potrà essere allocato a conto economico o deliberato come destinazione di utile, si rinvia ad apposito regolamento la determinazione delle modalità e dei criteri di contabilizzazione e di erogazione.

Il ristorno è ripartito tra i Soci Cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare

- a) la quantità e la qualità dei servizi prestati in Cooperativa;
- b) il tempo di permanenza in Cooperativa.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 27 - Bilancio di Esercizio.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio di esercizio, da compilarli in conformità alle norme di legge.

Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a Riserva Legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura stabilita dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del Capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei Soci Sovventori;

e) ad eventuale remunerazione del Capitale Sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) la restante parte a Riserva Straordinaria.

L'eventuale ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 26, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

MODALITA' DI DECISIONE DEI SOCI

Art. 28 - Decisione dei Soci ed Assemblee.

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
- 2) la determinazione del numero degli Amministratori, la loro nomina, la determinazione dell'eventuale compenso o la gratuità del mandato;
- 3) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e la determinazione del relativo compenso;

- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- 7) la delibera sull'emissione delle azioni di sovvenzione;
- 8) deliberare, all'occorrenza, un Piano di Crisi Aziendale con riferimento all'articolo 6 della legge n. 142/2001, individuando le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei Soci Lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 9) l'approvazione dei Regolamenti Interni;
- 10) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei Soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

In particolare, le deliberazioni ai numeri 4), 6) e 10) devono essere verbalizzate da notaio, secondo quanto previsto dall'art. 2436 c.c. Rispetto al punto 10) sono fatti salvi i presupposti che consentono di ricorrere alla procedura semplificata per l'avvio delle procedure di liquidazione volontaria.

Art. 29 - Convocazione.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto invio almeno 8 (otto) giorni prima, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data

e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previste, le figure del presidente, del segretario o del notaio.

L'assemblea potrà quindi svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità che garantiscano l'accertamento dell'identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, la votazione simultanea; in questo caso la convocazione dovrà anche indicare le modalità per effettuare il collegamento audio/video, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria ove potranno essere derogate le modalità di convocazione) e nel verbale dovrà essere dato atto delle modalità di svolgimento dell'assemblea.

Art. 30 - Costituzione e Quorum Deliberativi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano

presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4), 6) e 10) del precedente articolo 28, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Per le delibere di cui ai numeri 4) e 6) è previsto il ricorso alla funzione notarile, per le delibere di cui al punto 10) la funzione notarile sarà richiesta fuori dai casi per cui è possibile applicare le procedure semplificate.

Art. 31 - Votazioni.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 32 - Voto.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun Socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i Soci Sovventori si applica l'articolo 20 del presente Statuto. In ogni caso, il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci Sovventori non deve superare il terzo dei voti spettanti ai Soci presenti in Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei Soci Sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il

numero da essi portati.

Per i Soci Speciali si applica l'articolo 6 del presente Statuto.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 33 - Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 34 - Amministratori.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non Soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i Soci Cooperatori. Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice

Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori possono essere rieletti.

Art. 35 - Competenze.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla Assemblea dei Soci dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare compete all'Organo Amministrativo:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) l'amministrazione del Patrimonio Sociale;
- c) la determinazione della quota sociale;
- d) la deliberazione su interventi, anche economici, di sostegno alle iniziative mutualistiche e cooperative;
- e) la deliberazione circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- f) l'esecuzione di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello Statuto siano riservati all'Assemblea;
- g) la redazione dei bilanci, le relative note integrative e le relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti e dallo Statuto;
- h) l'elaborazione dei Regolamenti previsti al successivo art. 43;
- i) la stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti l'attività

sociale;

- j) il conferimento di procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite all'Organo Amministrativo;
- k) l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, le azioni disciplinari di competenza, in base alle norme di legge e di contratto vigenti;
- l) la determinazione, in osservanza alle disposizioni che regolano la materia, del trattamento economico e normativo del personale dipendente;
- m) l'adesione della Cooperativa ad Organi Federali o Consortili;
- n) la gestione tecnica, economica, socio-sanitaria e amministrativa delle strutture e dei servizi attivati;
- o) l'approvazione di progetti tecnici e finanziari;
- p) la concessione di fidejussioni, la richiesta di affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti Pubblici.

Art. 36 - Convocazioni e deliberazioni degli Amministratori.

L'Organo Amministrativo si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio.

L'Organo Amministrativo si riunisce altresì tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

In presenza di un Consiglio di Amministrazione, la convocazione è fatta dal Presidente mediante comunicazione telefonica o telematica o con lettera da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza; le adunanze del

Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengano anche in audio/video conferenza la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 37 - Decadenza e Sostituzione Amministratori.

Dopo il termine di scadenza, l'Organo Amministrativo continua a gestire l'ordinaria amministrazione. La cessazione definitiva ha effetto dal momento in cui l'Assemblea ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Decadono altresì dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di Socio.

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In caso di sopravvenuta mancanza di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione

Art. 38 - Compensi agli Amministratori.

Spetta alla Assemblea dei Soci stabilire e determinare l'eventuale compenso agli Amministratori. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, stabilire e determinare l'eventuale compenso per gli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Tali compensi non potranno comunque essere superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo l'esigenza di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del 20%.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 39 - Rappresentanza.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 40 - Organo di Controllo.

In caso di nomina obbligatoria, i soci possono affidare l'attività di controllo alternativamente ad un organo collegiale o monocratico.

Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è nominato ai sensi di legge, è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei Soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio stesso.

Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della Assemblea dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Se ad esso attribuita, l'Organo di controllo può esercitare la funzione di revisione legale dei conti sulla Cooperativa. In tal caso l'Organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora, in alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Cooperativa nomini per la revisione legale dei conti, un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il compenso del Revisore è determinato dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico di Revisore ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio.

L'incarico può essere revocato con decisione dei Soci.

Il Revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti sulla Cooperativa: si applicano le disposizioni contenute nel Dlgs. n. 39/2010.

Il Revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 14 del Dlgs. n. 39/2010.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - Scioglimento Anticipato.

La Cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più Liquidatori determinando:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio, in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) a quali di essi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri spettanti ai Liquidatori.

Art. 42 - Devoluzione Patrimonio Finale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero Patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso ai Soci del Capitale Sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo le modalità di cui al presente Statuto e, nel rispetto dell'eventuale diritto di prelazione attribuito in sede di emissione delle azioni di sovvenzione, dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 - Regolamenti.

Per disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - che saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 44 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio.

I principi in materia di remunerazione del Capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del Patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare è espressamente vietata alla Cooperativa:

- a) la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

Mentre è d'obbligo:

- d) la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 - Clausola arbitrale.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta secondo le norme del Regolamento della Camera di Commercio di Torino.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto in conformità alle norme del suddetto Regolamento.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 46 - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, alla Cooperativa si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

In originale firmato: Andrea Sartori - Francesco Terrone Notaio.

Registrato a TORINO -ufficio delle Entrate Dipartimento I- il 10

gennaio 2025 al numero 1148 serie 1t euro 200,00

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme.

Torino, 13 gennaio 2025

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di